



Comune di
Cavaion Veronese
POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265724 | Fax 045.6265750
poliziamunicipale@comunecavaion.it
www.comunecavaion.it | C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

Cavaion Veronese 28/09/2026

OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico in vigore dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027.

ORDINANZA N. 74 DEL 28/09/2026

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m3;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Cavaion Veronese risulta inserito nella **zona IT0522-PIANURA**;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA)", che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA).

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
Nessuna allerta - verde;
Livello di allerta 1 - arancio;
Livello di allerta 2 - rosso.

ARPAV al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;

- **Il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione**, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10.
- **Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso**, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10.
- **Il livello di allerta 0, indicato dal colore verde**, è attivo per tutti gli altri giorni.

Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, dalla documentazione la zona IT0522-PIANURA rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con DGR 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025 la Regione ha approvato l'aggiornamento del PRTRA che contiene nell'allegato A1 le schede delle misure di Piano con l'individuazione delle limitazioni alle attività umane nel periodo invernale al fine di ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera;
- la DGRV n. 1024 del 18 settembre 2026 ha approvato le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTI la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

VISTO che:

- l'art. 10 comma 1 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 consente le pratiche agricole di cui all'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e quindi gli abbruciamenti nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre e il comma 2 del medesimo articolo prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTA la risposta formulata dalla Regione Veneto ai quesiti sollevati dal Comune di Verona con nota prot. 328101 del 8 settembre 2023 che la Provincia di Verona ha inoltrato a tutti i Comuni veronesi in data 5 ottobre 2023 prot. 51570, con la quale comunica che:

- le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per l'anno 2022 sono state pubblicate, così come previsto, nel sito istituzionale della Regione, e risulta essere compresa la zona "IT0522 - Pianura";
- ad integrazione di quanto previsto dal D.L. 69/2023, rimane valido quanto previsto dalla DGR 283/2021 secondo la quale il divieto di abbruciamento si applica sull'intero territorio regionale nel periodo 1° ottobre – 30 aprile;
- si rende necessaria l'integrazione di quanto già disposto dall'art. 10 del DL 69/2023, da attuarsi mediante ordinanze comunali per tutti i Comuni appartenenti alla zona: "IT0522 - Pianura", di cui alla zonizzazione approvata con DGR 1855/2020 per l'estensione del divieto di abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;

VISTA:

- la nota esplicativa della Regione Veneto del 20 febbraio 2024 inviata al TTZ della Provincia di Verona, riguardante le deroghe ai divieti di abbruciamento di residui vegetali di potatura delle piante per tutela sanitaria, in cui la U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera ha chiarito che costituiscono motivi sanitari e di sicurezza unicamente le emergenze di carattere fitosanitario disposte dalla U.O. Fitosanitario della Regione;
- la Misura AG.1 dell'allegato A1 della DGR 377 del 15 aprile 2025 recante "Divieto di combustione all'aperto di residui agricoli e forestali e incentivazione di modalità gestionali alternative"

RILEVATO che:

- La zona "IT0522 - Pianura" risulta tra le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per l'anno 2022 come pubblicato nel sito istituzionale della Regione Veneto, e che pertanto è necessario vietare gli abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;
- il comma 6-bis dell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 prevede che "I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- nella centralina di riferimento (VR- Giarol Grande) è stato superato il limite di n. 35 giorni annui in relazione al valore limite di 50 microgrammi per metro cubo per il parametro PM10;

ORDINA

il rispetto dei seguenti divieti:

- 1_ **divieto di utilizzare generatori di calore domestici** alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) **con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 e 3 stelle;**
- 2_ **divieto di effettuare combustioni all'aperto di materiale vegetale**, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell'articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali legate ad emergenze di carattere fitosanitario disposte dall' Unità Organizzativa Fitosanitaria della Regione;
- 3_ **divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:** cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
- 4_ per gli esercizi commerciali e assimilabili nonché per i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, rientranti nelle categorie di edifici E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ai sensi dell'art.3 del DPR 26 agosto 1993, n.412, divieto di mantenere costantemente aperte le porte comunicanti con l'esterno nei periodi in cui gli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti risultano in funzione. In deroga alla presente disposizione, nei suddetti locali le porte potranno rimanere aperte nei medesimi periodi esclusivamente nel caso in cui siano installati e messi in funzione dispositivi in grado di garantire un'efficacia, tecnicamente dimostrabile, pari a quella della chiusura delle porte, stante l'obbligo del ragionevole consumo energetico per il funzionamento di detti dispositivi.
Si riporta la classificazione degli edifici di cui all'art.3 del richiamato DPR 26 agosto 1993, n.412:
 - E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
 - E.3 - edifici adibiti a ospedali, cliniche o casi di cura e assimilabili;
 - E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;

- E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili;
- E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
- E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili;
- E.8 - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

5_ divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse legnose per i quali la certificazione rilasciata ai sensi del DM 186/2017 dimostri che per tali impianti la classificazione ambientale e le emissioni di polveri e COT sono in contrasto con le indicazioni previste nel vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso:

- **divieto fino al 30 aprile 2027 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa** legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), **aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 - 2 - 3 - 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017, fino al 30 aprile 2027;
- **divieto assoluto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento** (in allerta 1 e 2 non sono possibili deroghe di alcun tipo, come indicato nell'Allegato A alla DGRV 836 del 6 giugno 2017);
- **divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2027, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.**

OBBLIGA

- nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E):
di limitazione della temperatura misurata, dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - **a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
E.1 - residenza e assimilabili;
E.2 - uffici e assimilabili;
E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - attività commerciali e assimilabili;
E.6 - attività sportive;
 - **a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla:
E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - **In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso: la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili e degli edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.**
- nei generatori di calore che utilizzano pellet, con potenza termica nominale fino a 35 kW, **di impiegare pellet certificato di classe A1**, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2, e comunque nel rispetto delle condizioni previste dall' Allegato X, Parte II, sez.4, paragrafo1, lett. d) del D. Lgs. 152/2006 – Parte V. Per generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC17065.
- temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse (temporanea integrazione dell'Azione E.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);

Sanzioni previste

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S.(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), dal Regolamento d'Igiene, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni previste all'articolo 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione" della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 3000, come stabilito al comma 4 dello stesso articolo.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Cavaion Veronese, lì 28/09/2026

LA SINDACA
Arch. Sabrina Tramonte

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cavaion Veronese. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SABRINA TRAMONTE in data 28/09/2026